

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SUL PROCESSO PENALE A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI

Art. 33 Udienza dibattimentale

1. L'udienza dibattimentale davanti al tribunale per i minorenni è tenuta a porte chiuse.
2. L'imputato che abbia compiuto gli anni sedici può chiedere che l'udienza sia pubblica. Il tribunale decide, valutata la fondatezza delle ragioni addotte e l'opportunità di procedere in udienza pubblica, nell'esclusivo interesse dell'imputato. La richiesta non può essere accolta se vi sono coimputati minori degli anni sedici o se uno o più coimputati non vi consente.
3. L'esame dell'imputato è condotto dal presidente. I giudici, il pubblico ministero e il difensore possono proporre al presidente domande o contestazioni da rivolgere all'imputato.
4. Si applicano le disposizioni degli articoli 31 e 32 comma 4.